



Città metropolitana
di Roma Capitale

Stazione Unica Appaltante

U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano

Servizio 2 “Gare-SUA”

Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

Tel. 06/6766.3601-3612

E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it

PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Codice gara: PA ESF12/17/SUA

Città di Guidonia Montecelio

Oggetto: PA ESF12/17/SUA - Città di Guidonia Montecelio - Servizi bibliotecari per la gestione integrativa delle biblioteche comunali – CIG 7312128EE6.

Articolo 1

Oggetto, durata e valore stimato dell'appalto

1. La Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città metropolitana di Roma Capitale, istituita, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014, alla quale ha aderito la Città di Guidonia Montecelio (Roma), su richiesta di quest'ultima, come disciplinato dalla Convenzione e Regolamento S.U.A., indice, ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del summenzionato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la presente gara, avente per oggetto: **“Città di Guidonia Montecelio - Servizi bibliotecari per la gestione integrativa delle biblioteche comunali”**.

2. Il servizio avrà la **durata di due anni**, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto d'appalto, ovvero dall'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo pari ad **€ 117.800,00** (Iva esente in applicazione dell'art. 10, comma 22, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633), compresi € 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (**di cui € 110.448,00** Iva esente in applicazione dell'art. 10 comma 22 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 **per costo della manodopera**). Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla presente gara, in caso di affidamento, ad accettare la

proroga del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

3. L'importo a base d'asta pari ad € 117.800,00 (Iva esente in applicazione dell'art. 10 comma 22 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) (di cui € 110.448,00 Iva esente per costo della manodopera ed € 1.000,00 per costi della sicurezza questi ultimi non soggetti a ribasso) è rapportato ad un monte ore complessivo pari a n. 5.200 per il biennio. Il costo medio orario convenzionale per il personale, calcolato sulla base del costo orario del lavoro, per categoria richiesta, desunto dalla contrattazione collettiva nazionale, è determinato in nette € 21,24 come risultante dalla seguente tabella. Resta inteso che il suddetto costo orario è stato elaborato esclusivamente ai fini della determinazione del valore stimato dell'appalto in funzione del profilo professionale previsto ed è composto dal costo delle figure professionali richieste sulla base del CCNL dei lavoratori del settore delle cooperative sociali, incrementato di una percentuale per spese generali e di gestione, per oneri di sicurezza aziendali e utile d'impresa. Il monte ore di cui sopra (n. 5.200) è determinato in base alle risorse economiche attualmente disponibili (stanziare da bilancio annuale 2017 – bilancio pluriennale 2017/2019).

VOCI DI SPESA	IMPORTO ORARIO
Personale di biblioteca *	€ 21,24
5,5% del costo personale di biblioteca così suddiviso: 5,00% per spese generali e di gestione dei servizi appaltati (costi formazione e aggiornamento, assicurazioni) pari ad € 1,062 0,5 % per utile d'impresa pari ad € 0,1062	€ 1,1682
IMPORTO COSTO ORARIO CONVENZIONALE IVA ESENTE	€ 22,4082

* Costo contrattuale derivante dall'applicazione del CCNL per i lavoratori del settore delle cooperative sociali inquadramento D3-E1.

3. È fatto **divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto e di subappaltare** il servizio o le relative prestazioni, in tutto o in parte.

4. Non sussistono i presupposti per la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze), di cui all'art. 26 - comma 3 - del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., poiché trattasi di prestazione di servizi che comportano rischi specifici propri dell'attività della Stazione Appaltante e, quindi, non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione alla gara

1. Possono partecipare alla presente gara i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto.

2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara d'appalto dovranno presentare una documentazione a corredo delle offerte di cui agli articoli 8, 8 bis ed 8 ter del presente Disciplinare, che potrà anche essere redatta compilando lo schema allegato in lingua italiana.

2-bis. La stazione appaltante accetta il DGUE redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (nella versione pubblicata sulla G.U.R.I., Serie generale n. 170 del 22.07.2016). Il DGUE consiste in una autodichiarazione in cui l'operatore economico conferma di soddisfare le condizioni di cui all'art. 85 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

2-ter. La documentazione a corredo delle offerte di cui al comma 2, dovrà **a pena di esclusione:**

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente;
- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

e dovrà

- essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

attestante

quanto a **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

- a)** nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,** l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
- b)** nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991,** l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- c)** di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

quanto a **REQUISITI DI ORDINE GENERALE** di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.:

- d)** di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi in cui all'art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera d) di cui sopra (in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla successiva lettera g) (art 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art 80, commi 7 ed 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

e) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

g) di non essere in una delle seguenti situazioni, qualora (art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non diversamente risolvibile;
- si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso o negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- l'operatore iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante **esclude** l'operatore economico in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o

finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della precedente lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare.

*quanto ai **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA***

h) un fatturato globale dell'impresa realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, IVA compresa, non inferiore al valore complessivo stimato dell'appalto (pari a € 117.800,00) - art. 83, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cfr. art. 58, comma 3, secondo e quarto capoverso, Dir. 2014/24/CE);

i) un fatturato specifico dell'impresa relativo ai servizi nel settore di attività oggetto della gara, realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore alla metà del valore complessivo stimato dell'appalto (pari a € 58.900,00).

Le suddette soglie risultano assolutamente proporzionate al valore dell'appalto in quanto consentono, in via propedeutica, un apprezzamento circa l'affidabilità dei partecipanti alla gara.

Per entrambi i suddetti requisiti, nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., questi potranno cumulare i requisiti di cui sopra, posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per

gli effetti dell'articolo art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui sopra;

quanto ai **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

j) l'elenco dei principali servizi nel settore di attività oggetto della gara realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, regolarmente eseguiti, per un importo non inferiore alla metà del valore complessivo stimato dell'appalto (pari a € 58.900,00). Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, dei periodi e dei committenti pubblici e/o privati dei servizi elencati;

k) l'utilizzo nello svolgimento del servizio di un numero minimo di personale (di operatore di biblioteca) pari almeno a quattro unità. Per lo svolgimento delle attività suddette, l'appaltatore si impegna ad utilizzare solo il personale con requisiti proposti in sede di offerta (indicato nell'ambito dell'offerta tecnica), con esperienza nel servizio oggetto di gara, destinato in via esclusiva allo svolgimento dello stesso e qualificato tramite il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- diploma di scuola media superiore;
- attestato di qualifica professionale di "operatore di biblioteca" o di "assistente di biblioteca" o attestato che certifichi il servizio analogo prestato presso biblioteche di ente pubblico per almeno 1 (un) anno negli ultimi 3 (tre) anni, almeno con la qualifica di "operatore di biblioteca";
- conoscenze di base di biblioteconomia e legislazione sulle biblioteche;
- conoscenza della struttura organizzativa del servizio di biblioteca comunale e del funzionamento della cooperazione in rete tra biblioteche;
- buona capacità di utilizzo del sistema di ricerca in uso presso le biblioteche;
- buona capacità di navigazione nella rete internet e di utilizzo della posta elettronica;
- buona capacità di utilizzo di applicativi di videoscrittura e foglio di calcolo elettronico;
- buona conoscenza dei principali sistemi informatici operativi in uso e conoscenze di base dell'informatica.

l) certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001 rilasciato da un Organismo accreditato ACCREDIA o certificato di accreditamento ACCREDIA o da altro Organismo per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o copia fotostatica; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 lettera d) ed e) e 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento o il consorzio;

quanto ad **ALTRI REQUISITI**

m) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

- n)** di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- o)** di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- p)** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- q)** nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. **l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.**

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria**, l'istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere - **a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio**.

4. Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2-ter del presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

- a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato speciale d'Oneri;
- b) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto in particolare dall'articolo 29 del Capitolato speciale d'Oneri rubricato "Clausola sociale di protezione o di assorbimento del personale";
- c) la dichiarazione che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è quello indicato nell'Allegato 3 "Riferimenti Soggetto Concorrente";
- d) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- e) l'indicazione del domicilio fiscale, del Comune di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;
- f) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:

1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;

2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;

3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara

4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

5) se trattasi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

7) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

g) l'indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione.

5. Ove le dichiarazioni di cui alla lettera d) del comma 2 *ter* del presente articolo:

a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47,

comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

6. Ove le dichiarazioni di cui lettera d) del comma 2 *ter* del presente articolo siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

7. Le esclusioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2-ter del presente articolo (art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri- con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

8. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

Articolo 2 bis

Regolarizzazione ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. soccorso istruttorio)

1. La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell'accezione e secondo i criteri esplicitati nella Determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

2. In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.

3. Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere (stabilendo altresì la data e l'ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara).

4. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5. Nella seduta pubblica successiva, la stazione appaltante procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Articolo 3

Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

1. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e all'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell'offerta ex articolo 2, commi 2 ter e 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

1-bis. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione; salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa ex articolo 2, commi 2 ter e 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo

ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ex articolo 2, commi 2 ter e 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

4. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ex articolo 2, commi 2 ter e 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

5. Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, la domanda di partecipazione deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Articolo 4

Avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - **a pena di esclusione** - dalla gara, la documentazione di cui all'art. 89, comma 1, cit.:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia;

b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del presente Disciplinare;

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o

procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara.

3. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

4. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

5. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

6. Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 5

Garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1. I soggetti giuridici partecipanti alla gara dovranno costituire, ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia pari al 2% del valore stimato dell'appalto, ossia di € 2.356,00, costituita alternativamente:

- da quietanza comprovante l'eseguito versamento: a) in contanti (fermo restando il limite al suo utilizzo ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) in contanti, presso la Tesoreria del Comune di Guidonia M., presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Viale Roma 164/F - 00012 Guidonia Montecelio (RM) - IBAN IT19V0103039150000000633948.

Dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). L'operatore dovrà specificare, nella causale di versamento, gli estremi dell'atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l'oggetto della stessa;

- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. 123/2004 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di

cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della SUA, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

La fideiussione dovrà essere intestata al Comune di Guidonia Montecelio, Piazza Matteotti n. 20 - CAP 00012 - Guidonia Montecelio – C.F. 02777620580.

Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatarie (v. Adunanza Plenaria C.d.S. n. 34/2014).

2. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

- la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
- la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.

2 bis. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.

3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai

sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, **la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese¹ e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS**), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001**. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefici, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

5. **Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).**

¹ In merito alle **definizioni di micro, piccole e medie imprese**, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:
 - in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
 - nell'ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.

Articolo 6

Procedura per l'individuazione degli offerenti

1. La procedura per l'individuazione degli offerenti è la seguente: **procedura aperta** ai sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 1, e 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'aggiudicazione sarà determinata dalla Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel successivo articolo.

Articolo 7

Criterio di selezione delle offerte

1. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: **offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Trattandosi di un servizio il cui corrispettivo è destinato quasi esclusivamente a remunerare i costi della manodopera, la presente gara d'appalto verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. L'aggiudicazione avverrà, quindi, al concorrente

che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla sola offerta tecnica, sulla base dei seguenti parametri/criteri di valutazione, ai quali potranno essere assegnati complessivamente **fino ad un massimo di punti 100**.

Ai sensi dell'art. 95, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 si stabilisce che, al fine di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa, la Commissione applicherà il metodo aggregativo-compensatore.

In particolare, il **punteggio complessivo di ogni singola offerta** sarà ottenuto applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, in seduta riservata, secondo una scala di giudizio ricompresa tra 0 e 1 (come specificata al successivo comma 2 bis); una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti ad ogni subcriterio, si procede, mediante la cd. riparametrazione, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate ed assegnando così al concorrente che avrà riportato la media più alta il punteggio massimo previsto per ciascun subcriterio (nel dettaglio: 16 punti per il subcriterio 1.1.a, 11 punti per il subcriterio 1.1.b, 8 punti per il subcriterio 1.1.c, 9 punti per il subcriterio 1.2.a1, 9 punti per il subcriterio 1.2.a2, 7 punti per il subcriterio 1.2.b, 10 punti per il subcriterio 1.3, 7,5 punti per il subcriterio 2.a, 7,5 punti per il subcriterio 2.b, 4 punti per il subcriterio 3.1a, 3 punti per il subcriterio 3.1.b, 5 punti per il subcriterio 3.2.a, 3 punti per il subcriterio 3.2.b) e, agli altri, il punteggio riparametrato. Tutte le operazioni di calcolo saranno effettuate mediante l'utilizzo di numeri fino alla terza cifra decimale;

2 bis Nell'attribuzione del punteggio relativo ai criteri/subcriteri tecnici di natura qualitativa di cui al comma 2, lett. a), per ogni offerta, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

- **INSUFFICIENTE = 0**
- **SCARSO = 0,2**
- **SUFFICIENTE = 0,5**
- **BUONO = 0,6**
- **OTTIMO = 0,8**
- **ECCELLENTE = 1**

3. Il **punteggio all'offerta tecnica** è assegnato, fino al massimo di 100 punti, in base ai seguenti criteri:

	Descrizione criteri qualitativi	Punteggi parziali	Punteggi massimi
1	SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO		70

1.1	Servizi di front office: a) articolazione oraria adottata con riferimento agli standard minimi richiesti (<u>fino a 16 punti</u>); b) modalità di svolgimento coordinato delle attività di reference/reception/prestito (<u>fino a 11 punti</u>); c) strategie di supplenza/sostituzione (<u>fino a 8 punti</u>).	35	
1.2	Struttura di coordinamento: a) metodologia di coordinamento del servizio con particolare riferimento alle modalità di relazione del Referente e del Responsabile tecnico: <ul style="list-style-type: none"> • a1) con la struttura operativa interna (<u>fino a 9 punti</u>); • a2) con il RcC (<u>fino a 9 punti</u>). b) Curriculum professionale del Referente (<u>fino a 7 punti</u>);	25	
1.3	Servizi di back office (catalogazione materiale bibliografico): Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo all'articolazione delle presenze degli addetti con riferimento agli standard minimi richiesti (<u>fino a 10 punti</u>).	10	
2	SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITA' E MISURAZIONE DEI SERVIZI		15
	Sistema di rilevazione per la misurazione dei servizi della Biblioteca: a) descrizione del sistema di misurazione e dei sistemi di evidenza/report prodotti (<u>fino a 7,5 punti</u>); b) definizione degli indicatori, modalità di rilevazione e frequenza delle rilevazioni (<u>fino a 7,5 punti</u>).	15	
3	PROGETTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		15
3.1	Progetto di formazione del personale: a) modalità di inserimento in ruolo dei nuovi addetti (<u>fino a 4 punti</u>); b) modalità di controllo dei risultati conseguiti (<u>fino a 3 punti</u>).	7	
3.2	Progetto di aggiornamento del personale: a) piano dei corsi programmati per tutta la durata del contratto con i rispettivi monte ore, argomenti proposti e personale coinvolto (<u>fino a</u>	8	

	5 punti); b) metodologia didattica e docenza (fino a 3 punti).		

La valutazione sarà espressa da ciascun membro della Commissione giudicatrice sulla scorta degli elementi di seguito elencati:

1. Sistema organizzativo di fornitura del servizio

1.1 Servizi di front office:

- a) articolazione oraria adottata (con riferimento agli standard minimi richiesti) premiando soluzioni che, garantendo continuità, siano in grado di ridurre il turnover e incentivare la fidelizzazione al servizio;
- b) modalità di svolgimento coordinato delle attività di reference/reception/prestito (art. 7 del Capitolato tecnico) che prevedano suddivisioni funzionali delle mansioni, garantendo comunque la flessibilità organizzativa degli addetti in relazione alle diverse tipologie di servizio;
- c) strategie di supplenza e/o sostituzione delle professionalità di cui al presente paragrafo, privilegiando soluzioni che garantiscano continuità al servizio.

1.2 Struttura di coordinamento

- a) completezza, funzionalità e realizzabilità della metodologia di coordinamento della struttura proposta nonché della metodologia di comunicazione attuata con gli addetti al servizio e con il Dirigente del Servizio Biblioteca;
- b) contenuto del curriculum professionale del Referente.

1.3 Servizi di back office (catalogazione patrimonio bibliografico):

modalità di svolgimento del servizio valutando in particolare l'articolazione delle presenze degli addetti (numero e orario indicativo) con riferimento agli standard minimi richiesti, al fine di assicurare una costante e solerte disponibilità del patrimonio secondo le indicazioni degli addetti alle acquisizioni e alla catalogazione della Biblioteca.

2. Sistema di misurazione dei servizi:

il punteggio sarà assegnato privilegiando indicatori e metodologie di rilevazione dei dati ulteriori rispetto alle rilevazioni già effettuate dalla Biblioteca, al fine di raccogliere nuovi dati statistici indicativi non solo sull'uso dei servizi della biblioteca, ma anche sulle aspettative degli utenti, sulla necessità di implementare nuovi servizi e più in generale sui cambiamenti in atto. La valutazione terrà conto anche della sostenibilità (rapporto costi/benefici) dei sistemi di rilevazione proposti.

3. Progetto di formazione e aggiornamento del personale

3.1 Progetto di formazione del personale, il punteggio sarà assegnato con riferimento:

- alle modalità previste per l'inserimento in ruolo dei nuovi addetti (addestramento, ore previste, tutoraggio) in aggiunta all'eventuale formazione proposta dal Comune;
- alle modalità di controllo dei risultati conseguiti a garanzia del corretto svolgimento del servizio.

3.2 Progetto di aggiornamento del personale, il punteggio sarà assegnato in relazione:

- alla qualità del piano di aggiornamento proposto (monte ore, argomenti proposti, personale coinvolto), valutando in particolare la coerenza degli argomenti proposti e l'ampiezza dei temi trattati in relazione ai servizi svolti;
- alla metodologia didattica che favorisca un approccio di tipo pratico e alla qualificazione della docenza.

Articolo 8

Modalità di redazione dell'offerta tecnica – Busta B “Offerta Tecnica”

1. L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, **contenuta nella Busta B "Offerta Tecnica"**, dovrà essere riferita ai **criteri/subcriteri tecnici** di cui all'art. 7, comma 3, del presente Disciplinare e relativa tabella del predetto comma 3 e contenere n. 4 documenti:

- 1) una relazione descrittiva generale del servizio oggetto dell'affidamento, redatta con riferimento all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Oneri, nelle sedi di biblioteca elencate all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Oneri, in formato A4 e/o A3, composta massimo di n. 10 cartelle, che illustri in modo complessivo e sintetico il progetto tecnico proposto;
- 2) una dichiarazione del rappresentante legale che attesti il numero preciso degli operatori che si intendono impiegare nel servizio, con specifica indicazione dei titoli da ciascuno posseduti;
- 3) relazioni di dettaglio dell'offerta tecnica, in formato A4 e/o A3 di consistenza libera, ognuna delle quali dovrà riguardare ciascuno dei criteri (e nel dettaglio i subcriteri) tecnici di cui all'art. 7 del presente Disciplinare. In particolare, tali relazioni dovranno essere redatte seguendo l'articolazione della tabella di cui al precedente art. 7 comma 3 recante i relativi criteri/subcriteri e contenere ogni informazione utile ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione Giudicatrice.

2. Il concorrente indica motivatamente le parti dell'offerta tecnica coperta da "segreti tecnici o commerciali" producendo, a tal fine, la relativa dichiarazione.

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui artt. 45 lettera d) ed e) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta – **a pena di esclusione** - da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

Articolo 8-bis

Modalità di redazione dell'offerta economica - Busta C "Offerta economica"

1. L'offerta economica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà indicare:

- a) il codice ed oggetto della gara;
- b) il nome e cognome dell'operatore economico concorrente o l'esatta denominazione dell'impresa o società nel cui interesse l'offerta è presentata, nonché, rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- c) il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- d) l'accettazione del prezzo fisso posto a base di gara di cui all'art. 1 del presente Disciplinare;
- e) l'ammontare dei propri costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza a carico dell'operatore economico afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) per il servizio oggetto dell'appalto, a pena di esclusione.

2. L'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione, l'ammontare degli oneri per la sicurezza a carico dell'operatore economico afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per il servizio oggetto dell'appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l'indicazione di un importo pari a

zero, comporterà l'esclusione dalla gara (non sarà attivabile il soccorso istruttorio di cui all'art. 2-bis). In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

3. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri **costi della manodopera** (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento del servizio. L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere. Qualora l'importo indicato dall'aggiudicatario dovesse risultare inferiore a quello preventivato dall'Amministrazione (pari ad € 110.448,00), la SUA dovrà procedere, prima di dichiarare l'aggiudicazione, alla verifica che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

4. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, comma 2, lett.re d) ed e) e art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta economica dovrà - **a pena di esclusione** - essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Articolo 9

Verifica anomalia offerte

1. Trattandosi di gara aggiudicata a prezzo fisso ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante potrà attivare il procedimento di verifica della congruità dell'offerta esclusivamente qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, ult. periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Articolo 10

Modalità di partecipazione alla gara

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire alla **Città metropolitana di Roma Capitale "Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano" – Servizio "Gare-SUA" U.O. LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture** - Viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, presso l'Ufficio Accettazione e Spedizione Posta (**orari: dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 13.30; Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 16.00**), **entro la data indicata nel Bando di gara** direttamente o tramite servizio postale, **un plico** adeguatamente sigillato, **a pena di esclusione**, con nastro adesivo trasparente o equivalente, recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detto plico dovrà riportare l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente comprensiva di numero telefonico, indirizzo PEC, indirizzo *email*, codice fiscale, l'oggetto dell'appalto e il giorno della seduta pubblica.

Detto plico dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

BUSTA "A" recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere sigillata e riportare la dicitura **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, il nominativo del mittente, il codice fiscale, il numero

telefonico e di fax, indirizzo e-mail e PEC, nonché l'oggetto dell'appalto ed il codice identificativo dello stesso. All'interno della busta summenzionata dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla gara, redatta in lingua italiana, compilando l'apposito modulo (Allegato 1) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato in G.U. Serie Generale n.170 del 22.07.2016 (sulla base del modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 5/01/2016), ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale istanza dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va trasmessa copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, comprovanti il possesso dei requisiti riportati all'art. 2 comma 2-ter del presente Disciplinare, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- B. COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO** (carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) **DEL SOTTOSCRITTORE O DI CIASCUNO DEI SOTTOSCRITTORI**;
- C. GARANZIA PROVVISORIA**, da costituirsi nei tempi, nei modi e nelle forme di cui all'art. 5 del presente Disciplinare da intendersi qui integralmente trascritto e riportato (art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- D. COPIA del "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.AC. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.AC.;
- E. DICHIARAZIONE** strettamente conforme all'apposito modulo (Allegato 3) contenente i **RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CONCORRENTE** ivi riportati, resa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- F. CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001/2000** rilasciata da un Organismo accreditato ACCREDIA o certificato di accreditamento ACCREDIA o da altro Organismo per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o copia fotostatica (nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 lettera d) ed e) e 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento o il consorzio).

BUSTA "B" recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere debitamente sigillata, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e riportare la dicitura **"OFFERTA TECNICA"**, il nominativo del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico, indirizzo e-mail e PEC, nonché l'oggetto dell'appalto ed il codice identificativo dello stesso.

All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, **a pena di esclusione** l'**OFFERTA TECNICA**, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente, dovrà essere riferita ai soli **criteri/subcriteri tecnici** di cui all'art. 7 del presente Disciplinare e relativa tabella del comma 3 del predetto articolo, recante quanto previsto all'art. 8 del presente Disciplinare da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.

BUSTA "C" recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere debitamente sigillata e riportare la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**", la denominazione del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico ed eventuale indirizzo e-mail e PEC, nonché l'oggetto dell'appalto ed il codice identificativo dello stesso. All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita:

- l'**OFFERTA ECONOMICA**, **a pena di esclusione**, recante quanto previsto all'art. 8-bis del presente Disciplinare, redatta in lingua italiana, compilando l'apposito modulo (Allegato 2) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, **a pena di esclusione**.

Articolo 11

Disposizioni antimafia

1. La stipulazione del contratto e l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.
2. La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto- di cui all'art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.
3. L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
 - i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
 - ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
4. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 12

Adempimenti procedurali

1. Il giorno stabilito nel Bando di gara, in seduta pubblica, il Seggio di gara della SUA, presieduto dal Dirigente del Servizio "Gare-SUA" (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) e composto da n. 2 dipendenti in servizio presso la SUA esperti in materie giuridico-amministrative, espleta:

- la **procedura di preselezione** consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella Busta "A" rispetto a quanto disposto dagli atti di gara;

- la procedura di apertura e **verifica formale** della conformità della documentazione tecnica presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella Busta "B" rispetto a quanto disposto dagli atti di gara (la verifica consiste nel controllo che nella Busta "B" presentata da ciascuna impresa partecipante siano presenti tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica - art. 8 del presente Disciplinare di gara- per numero e titolo); successivamente alla verifica formale, il Seggio di gara provvederà a chiudere e siglare le buste contenenti le offerte tecniche con nastro adesivo.

Al termine di tale procedura, il Seggio di gara, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 2 bis, dichiara le imprese ammesse e quelle escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione.

2. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) il Seggio di gara consegnerà tutti i plichi contenenti le offerte tecniche presentati dalle imprese ammesse alla Commissione Giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che procederà, in distinte sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche;

b) conclusa l'attività di cui al periodo precedente, il Seggio di gara procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche-e redigerà, nell'ambito di un verbale finale, la graduatoria alla luce dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche;

c) successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valuterà le offerte determinando, in esito alla detta valutazione, la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta migliore;

d) l'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. verrà attivata da parte della SUA, di norma, su richiesta della Commissione giudicatrice, e verrà svolta dall'organo individuato dalla SUA ai sensi della normativa vigente;

e) la SUA, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione a mezzo PEC ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante Determinazione Dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione;

f) la Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere in seduta pubblica il concorrente la cui offerta è stata ritenuta anomala. Successivamente rinverrà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione. Di seguito si procederà come descritto nelle suindicate lettere d), e) ed f).

4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte. Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.
5. Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto
6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
8. In merito alla composizione ed alle modalità di nomina della Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si rinvia alle *"Linee guida della Città metropolitana di Roma Capitale per la nomina della Commissione Giudicatrice nelle gare relative all'affidamento di appalti/concessioni di lavori, servizi e forniture da aggiudicare, in qualità di SUA-Soggetto Aggregatore, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"* pubblicate sul sito istituzionale della SUA.
9. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara (art. 81, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
10. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.).
11. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato a mezzo PEC al soggetto giuridico interessato, nei tempi di cui all'art.76 del D.lgs. cit., che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.
12. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva salvo i casi di cui all'art. 32, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 13

Validità e durata delle offerte

1. Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 360 giorni a decorrere dalla data di scadenza del

termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.

Articolo 14

Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 103 cit., cui si rinvia.

Articolo 15

Perfezionamento del rapporto contrattuale

1. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 360 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

3. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto che l'Amministrazione provvederà a dare all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.

4. Il contratto è stipulato con le formalità di cui all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione ex art 32, comma 8, cit. Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.

5. Il rappresentante dell'operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dal Comune, dando nell'occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 14 del presente Disciplinare.

6. Prima della stipula del contratto, il rappresentante dell'operatore economico risultato aggiudicatario dovrà presentare l'elenco degli operatori di biblioteca, con l'indicazione della tipologia del contratto. Lo stesso dovrà inoltre consegnare:

- il curriculum di ogni singolo operatore riportante in calce l'espressa dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal singolo operatore di biblioteca, di non aver carichi pendenti e/o di non aver riportato condanne passate in

giudicato relative a reati contro la persona (con espressa dichiarazione relativa anche alle condanne patteggiate);

- ulteriore dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, del rappresentante dell'operatore economico attestante le verifiche fatte sul certificato penale del casellario giudiziale di cui all'art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, e sul curriculum vitae degli operatori di biblioteca.

Il certificato penale di cui sopra dovrà essere acquisito e verificato rispetto a TUTTI gli operatori di biblioteca.

7. Costituisce motivo di valutazione della gravità dell'inadempimento dell'operatore anche ai fini della dichiarazione di immediata risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, la sussistenza di dichiarazioni omissive o elusive e/o il mancato controllo in relazione a quanto previsto nel precedente comma.

8. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, il Comune si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.

9. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, il Comune potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l'operatore economico classificatasi come secondo nella graduatoria finale.

Articolo 16

Oneri e spese

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 17

Prezzi contrattuali

1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.

2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.

3. L'esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 18

Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario

1. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

Articolo 19

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore.

1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle condizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 20

Accesso agli atti del procedimento e informazioni complementari

1. Ai fini dell'invio delle **comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, la SUA utilizza la **posta elettronica certificata**; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'Allegato 3 del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.
2. Il **termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, nonché **quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale** avverso l'aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.
3. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
4. Il concorrente si impegna a comunicare alla SUA qualsiasi **variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

5. Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione) trasmessa alla PEC della SUA (gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it). L'accesso potrà essere esercitato presso la SUA – U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano – Servizio 2 “Gare-SUA” U.O. “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture” - Viale Giorgio Ribotta, 41 Roma – 20° piano (referenti Dott. Claudio Carrino o Dott. Mario Pedini, Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma - Tel. 06/6766.3601-3612 - E-mail gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it).

6. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 360 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

7. L'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione, si riserva di procedere alla **consegna anticipata sotto riserva di legge**, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

8. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs., salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.

9. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Si precisa che all'**atto della stipula del contratto** l'aggiudicatario dovrà prestare la **cauzione definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre ai diritti di rogito ed alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, etc.).

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”. Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

10. **Informazioni di carattere amministrativo:** Servizio 2 “Gare-SUA” - U.O.LL.PP. “Edilizia, Servizi e

Forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale, Responsabile Dott. Luigi Maria Leli, Dott. Claudio Carrino o Dott. Mario Pedini, Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma - Tel. 06/6766.3601-3601 - E-mail gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

11. **Informazioni di carattere tecnico:** Comune di Guidonia Montecelio – Area VIII Servizi alla Persona - RUP Dott.ssa Rossella Solidoro: titolare di posizione organizzativa Diritto allo Studio Cultura Turismo nonché Sig.ra Calì Carla Patrizia - orario di ricevimento il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00- tel. 0774/301274 - 0774/301284 - E-mail cultura@guidonia.org - Pec cultura@pec.guidonia.org.

12. Le risposte ai quesiti di natura amministrativa e/o tecnica aventi carattere generale saranno rese pubbliche sul sito internet della SUA, sezione Bandi di Gara Servizi e Forniture (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it>).

**Il Dirigente del Servizio “Gare–SUA”
Città metropolitana di Roma Capitale
Dott. Luigi Maria Leli**

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 “Gare-SUA” dell'U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano” - Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”.